

## Il Papa e la giustizia penale

Autore: [Papa Francesco](#)

Da vari decenni, il diritto penale ha incorporato – soprattutto da contributi di altre discipline – diverse conoscenze circa alcune problematiche legate all'esercizio della funzione sanzionatoria. Ad alcune di esse mi sono riferito nell'incontro precedente ([Discorso alla delegazione dell'Associazione Internazionale di Diritto Penale](#), 23 ottobre de 2014).

Tuttavia, malgrado questa apertura epistemologica, il diritto penale non è riuscito a preservarsi dalle minacce che, ai nostri giorni, incombono sulle democrazie e la piena vigenza dello Stato di diritto. D'altro canto, il diritto penale spesso trascura i dati della realtà e in questo modo assume la fisionomia di un sapere meramente speculativo.

Vediamo due aspetti rilevanti del contesto attuale.

1. *L'idolatria del mercato.* La persona fragile, vulnerabile, si trova indifesa davanti agli interessi del mercato divinizzato, diventato regola assoluta (cfr. [Evangelii gaudium, 56](#); [Laudato si', 56](#)). Oggi, alcuni settori economici esercitano più potere che gli stessi Stati (cfr. [Laudato si', 196](#)): una realtà che risulta ancora più evidente in tempi di globalizzazione del capitale speculativo. Il principio di massimizzazione del profitto, isolato da ogni altra considerazione, conduce a un modello di esclusione – automatico! – che infierisce con violenza su coloro che patiscono nel presente i suoi costi sociali ed economici, mentre si condannano le generazioni future a pagarne i costi ambientali. La prima cosa che dovrebbero chiedersi i giuristi oggi è che cosa poter fare con il proprio sapere per contrastare questo fenomeno, che mette a rischio le istituzioni democratiche e lo stesso sviluppo dell'umanità. In concreto, la sfida presente per ogni penalista è quella di contenere l'irrazionalità punitiva, che si manifesta, tra l'altro, in reclusioni di massa, affollamento e torture nelle prigioni, arbitrio e abusi delle forze di sicurezza, espansione dell'ambito della penalità, la criminalizzazione della protesta sociale, l'abuso della reclusione preventiva e il ripudio delle più elementari garanzie penali e processuali.
2. *I rischi dell'idealismo penale.* Una delle maggiori sfide attuali della scienza penale è il superamento della visione idealistica che assimila il dover essere alla realtà. L'imposizione di una sanzione non può giustificarsi moralmente con la pretesa capacità di rafforzare la fiducia nel sistema normativo e nella aspettativa che ogni individuo assuma un ruolo nella società e si comporti secondo ciò che da lui ci si attende. Il diritto penale, anche nelle sue correnti normativiste, non può prescindere da dati elementari della realtà, come quelli che manifesta l'operatività concreta della funzione sanzionatoria. Ogni riduzione di questa realtà, lungi dall'essere una virtù tecnica, contribuisce a nascondere i lineamenti più autoritari dell'esercizio del potere.

## *Il danno sociale dei delitti economici*

Una delle frequenti omissioni del diritto penale, conseguenza della selettività sanzionatoria, è la scarsa o nulla attenzione che ricevono i delitti dei più potenti, in particolare la macro-delinquenza delle corporazioni. Non esagero con queste parole. Apprezzo che il vostro Congresso abbia preso in considerazione questa problematica. Il capitale finanziario globale è all'origine di gravi delitti non solo contro la proprietà ma anche contro le persone e l'ambiente. Si tratta di criminalità organizzata responsabile, tra l'altro, del sovra-indebitamento degli Stati e del saccheggio delle risorse naturali del nostro pianeta. Il diritto penale non può rimanere estraneo a condotte in cui, approfittando di situazioni asimmetriche, si sfrutta una posizione dominante a scapito del benessere collettivo. Questo succede, per esempio, quando si provoca la diminuzione artificiale dei prezzi dei titoli di debito pubblico, tramite la speculazione, senza preoccuparsi che ciò influenzi o aggravi la situazione economica di intere nazioni (cfr. [Oeconomicae et pecuniariae quaestiones. Considerazioni per un discernimento etico circa alcuni aspetti dell'attuale sistema economico-finanziario](#), 17). Si tratta di delitti che hanno la gravità di crimini contro l'umanità, quando conducono alla fame, alla miseria, alla migrazione forzata e alla morte per malattie evitabili, al disastro ambientale e all'etnocidio dei popoli indigeni.

## *La tutela giuridico-penale dell'ambiente*

È vero che la risposta penale arriva quando il delitto è stato commesso, che con essa non si ripara il danno né si previene la reiterazione e che di rado ha effetti dissuasivi. È vero pure che, per la sua selettività strutturale, la funzione sanzionatoria ricade solitamente sui settori più vulnerabili. Non ignoro neanche che c'è una corrente punitivista che pretende di risolvere attraverso il sistema penale i più svariati problemi sociali. Invece, un elementare senso della giustizia imporrebbe che alcune condotte, di cui solitamente si rendono responsabili le corporazioni, non rimangano impunte. In particolare, tutte quelle che possono essere considerate come "ecocidio": la contaminazione massiva dell'aria, delle risorse della terra e dell'acqua, la distruzione su larga scala di flora e fauna, e qualunque azione capace di produrre un disastro ecologico o distruggere un ecosistema. Dobbiamo introdurre – ci stiamo pensando – nel Catechismo della Chiesa Cattolica il peccato contro l'ecologia, il "peccato ecologico" contro la casa comune, perché è in gioco un dovere. In questo senso, recentemente, i Padri del Sinodo per la Regione Panamazzonica hanno proposto di definire il peccato ecologico come azione oppure omissione contro Dio, contro il prossimo, la comunità e l'ambiente. È un peccato contro le future generazioni e si manifesta negli atti e nelle abitudini di inquinamento e distruzione dell'armonia dell'ambiente, nelle trasgressioni contro i principi di interdipendenza e nella rottura delle reti di solidarietà tra le creature (cfr. [Catechismo della Chiesa Cattolica](#), 340-344). Come è stato segnalato nei vostri lavori, per "ecocidio" si deve intendere la perdita, il danno o la distruzione di ecosistemi di un territorio determinato, in modo che il suo godimento per parte degli abitanti sia stato o possa vedersi severamente pregiudicato. Si tratta di una quinta categoria di crimini contro la pace, che dovrebbe essere riconosciuta

tale dalla comunità internazionale. In questa circostanza, e per vostro tramite, vorrei fare appello a tutti i leader e referenti nel settore perché contribuiscano con i loro sforzi ad assicurare un'adeguata tutela giuridica della nostra casa comune.

## *Circa alcuni abusi di potere sanzionatorio*

Per concludere questa parte, vorrei riferirmi ad alcuni problemi che si sono aggravati negli anni trascorsi dal nostro precedente incontro.

1. *L'uso improprio della custodia cautelare.* Avevo segnalato con preoccupazione l'uso arbitrario della carcerazione preventiva. Purtroppo la situazione si è aggravata in diverse nazioni e regioni, dove il numero di detenuti senza condanna già supera ampiamente il cinquanta per cento della popolazione carceraria. Questo fenomeno contribuisce al deteriorarsi delle condizioni di detenzione ed è causa di un uso illecito delle forze di polizia e militari per questi fini. La reclusione preventiva, quando è imposta senza che si verifichino le circostanze eccezionali o per un periodo eccessivo, lede il principio per cui ogni imputato dev'essere trattato come innocente fino a che una condanna definitiva stabilisca la sua colpevolezza.
2. *L'involontario incentivo alla violenza.* In diversi Paesi sono state attuate riforme dell'istituto della legittima difesa e si è preteso di giustificare crimini commessi da agenti delle forze di sicurezza come forme legittime del compimento del dovere. È importante che la comunità giuridica difenda i criteri tradizionali per evitare che la demagogia punitiva degeneri in incentivo alla violenza o in uno sproporzionato uso della forza. Sono condotte inammissibili in uno Stato di diritto e, in genere, accompagnano i pregiudizi razzisti e il disprezzo verso le fasce sociali di emarginazione.
3. *La cultura dello scarto e quella dell'odio.* La cultura dello scarto, combinata con altri fenomeni psico-sociali diffusi nelle società del benessere, sta manifestando la grave tendenza a degenerare in cultura dell'odio. Si riscontrano episodi purtroppo non isolati, certamente bisognosi di un'analisi complessa, nei quali trovano sfogo i disagi sociali sia dei giovani sia degli adulti. Non è un caso che a volte ricompaiano emblemi e azioni tipiche del nazismo. Vi confesso che quando sento qualche discorso, qualche responsabile dell'ordine o del governo, mi vengono in mente i discorsi di Hitler nel '34 e nel '36. Oggi. Sono azioni tipiche del nazismo che, con le sue persecuzioni contro gli ebrei, gli zingari, le persone di orientamento omosessuale, rappresenta il modello negativo per eccellenza di cultura dello scarto e dell'odio. Così si faceva in quel tempo e oggi rinascono queste cose. Occorre vigilare, sia nell'ambito civile sia in quello ecclesiale, per evitare ogni possibile compromesso – che si presuppone involontario – con queste degenerazioni.
4. *Il lawfare.* Si verifica periodicamente che si faccia ricorso a imputazioni false contro dirigenti politici, avanzate di concerto da mezzi di comunicazione, avversari e organi giudiziari colonizzati. In questo modo, con gli strumenti propri del *lawfare*, si

strumentalizza la lotta, sempre necessaria, contro la corruzione col fine di combattere governi non graditi, ridurre i diritti sociali e promuovere un sentimento di *antipolitica* del quale beneficiano coloro che aspirano a esercitare un potere autoritario. E nello stesso tempo, è curioso che il ricorso ai paradisi fiscali, espediente che serve a nascondere ogni sorta di delitti, non sia percepita come un fatto di corruzione e di criminalità organizzata. Analogamente, fenomeni massicci di appropriazione di fondi pubblici passano inosservati o sono minimizzati come se fossero meri conflitti di interesse. Invito tutti a riflettere a questo riguardo.

## *Appello alla responsabilità*

Desidero rivolgere un invito a tutti voi, studiosi del diritto penale, e a quanti, nei diversi ruoli, sono chiamati ad assolvere funzioni concernenti l'applicazione della legge penale. Tenendo presente che scopo fondamentale del diritto penale è tutelare i beni giuridici di maggiore importanza per la collettività, ogni compito e ogni incarico in questo ambito ha sempre una risonanza pubblica, un impatto sulla collettività. Questo richiede e implica al tempo stesso una più grave responsabilità per l'operatore di giustizia, in qualunque grado esso si trovi, dal giudice, al funzionario di cancelleria, all'agente della forza pubblica. Ogni persona chiamata ad assolvere un compito in questo ambito dovrà tenere continuamente presente, da un lato, il rispetto della legge, le cui prescrizioni sono da osservare con un'attenzione e un dovere di coscienza adeguati alla gravità delle conseguenze. D'altro lato, occorre ricordare che la legge da sola non può mai realizzare gli scopi della funzione penale; occorre anche che la sua applicazione avvenga in vista del bene effettivo delle persone interessate. Questo adeguamento della legge alla concretezza dei casi e delle persone è un esercizio tanto essenziale quanto difficile. Affinché la funzione giudiziaria penale non diventi un meccanismo cinico e impersonale, occorrono persone equilibrate e preparate, ma soprattutto appassionate – appassionate! – della giustizia, consapevoli del grave dovere e della grande responsabilità che assolvono. Solo così la legge – ogni legge, non solo quella penale – non sarà fine a sé stessa, ma al servizio delle persone coinvolte, siano essi i responsabili dei reati o coloro che sono stati offesi. Al tempo stesso, operando come strumento di giustizia sostanziale e non solo formale, la legge penale potrà assolvere il compito di presidio reale ed efficace dei beni giuridici essenziali della collettività. E dobbiamo andare, certamente, verso una giustizia penale restaurativa.

## *Verso una giustizia penale restaurativa*

In ogni delitto c'è una parte lesa e ci sono due legami danneggiati: quello del responsabile del fatto con la sua vittima e quello dello stesso con la società. Ho segnalato che tra la pena e il delitto esiste una asimmetria e che il compimento di un male non giustifica l'imposizione di un altro male come risposta. Si tratta di fare giustizia alla vittima, non di giustiziare l'aggressore. Nella visione cristiana del mondo, il modello della giustizia trova perfetta incarnazione nella vita di Gesù, il quale, dopo essere stato trattato con disprezzo e addirittura con violenza che lo portò alla morte, in ultima istanza, nella sua risurrezione,

porta un messaggio di pace, perdono e riconciliazione. Questi sono valori difficili da raggiungere ma necessari per la vita buona di tutti. E riprendo le parole che ha detto la Professoressa Severino sulle carceri: le carceri devono avere sempre una “finestra”, cioè un orizzonte. Guardare a un reinserimento. E si deve, su questo, pensare a fondo al modo di gestire un carcere, al modo di seminare speranza di reinserimento; e pensare se la pena è capace di portare lì questa persona; e anche l’accompagnamento a questo. E ripensare sul serio l’ergastolo. Le nostre società sono chiamate ad avanzare verso un modello di giustizia fondato sul dialogo, sull’incontro, perché là dove possibile siano restaurati i legami intaccati dal delitto e riparato il danno recato. Non credo che sia un’utopia, ma certo è una grande sfida. Una sfida che dobbiamo affrontare tutti se vogliamo trattare i problemi della nostra convivenza civile in modo razionale, pacifico e democratico.

*È il discorso indirizzato dal Papa il 15 novembre 2019 ai partecipanti al XX Congresso mondiale dell’Associazione internazionale di diritto penale*